

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Accordo di libero scambio Italia-Singapore: chiarimenti dalle Dogane**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [\*\*Decisione \(UE\) 2019/1875\*\*](#) del Consiglio dell'8 novembre 2019 è stato approvato il testo dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019; l'accordo si pone come obiettivi la **liberalizzazione** e la **facilitazione degli scambi commerciali** e degli investimenti tra le parti.

Si ricorda che, **dal punto di vista operativo**, gli accordi tra l'Unione europea e un Paese terzo si concretizzano in una **riduzione o in un'esenzione dei dazi all'importazione**, per i prodotti identificati come **originari di una delle parti** coinvolte. Le disposizioni in materia di origine preferenziale della merce vengono dettate dal combinato disposto del nuovo Codice Doganale dell'Unione europea, in vigore dal 1° maggio 2016 ([\*\*Regolamento UE 952/2013, sezione 2 articoli 64-66\*\*](#)) e dai successivi Regolamenti ([\*\*Regolamento Delegato UE 2446/2015\*\*](#) e [\*\*Regolamento di Esecuzione UE 2447/2015\*\*](#)).

In altri termini, le preferenze tariffarie sono concesse in modo reciproco dai Paesi contraenti, mediante **la creazione di un'area di libero scambio** che consente:

- al soggetto che effettua l'importazione, di beneficiare di una **riduzione o esenzione daziaria**;
- all'esportatore di conseguire vantaggi strategici e la possibilità di rendersi più competitivo sul mercato del Paese terzo aderente all'accordo stesso.

I **singoli accordi di libero scambio**, sottoscritti dall'Unione europea con i diversi Paesi firmatari, **dettano la normativa di applicazione per l'ottenimento dell'origine preferenziale** della merce: tali disposizioni regolano, tra gli altri, **l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni** alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

Con la [\*\*Nota n. 207934 del 10 dicembre 2019\*\*](#) l'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **regole e procedure**, disposte dal **protocollo 1 dell'Accordo**, relative alla nozione di prodotti originari.

La **determinazione del carattere originario dei prodotti** va ricondotta, in via preliminare, ai principi generali di "prodotti interamente ottenuti" (articolo 4, protocollo 1 dell'Accordo) e "sufficientemente lavorati" (articolo 5, protocollo 1 dell'Accordo).

In **deroga ai principi e alle regole dell'origine**, viene inoltre prevista una forma di **cumulo bilaterale** (articolo 3 del protocollo 1): sono **definiti originari di una parte** i prodotti ottenuti in quella parte **incorporando materiali originari dell'altra parte**, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate **consistano in operazioni più complesse**, di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell'articolo 6. Si **considerano operazioni "insufficienti"** a conferire il carattere di prodotti originari, **ad esempio**:

- le operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;
- la scomposizione e composizione di confezioni;
- il lavaggio, la pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- la stiratura e pressatura di tessili e articoli tessili.

Le Dogane ricordano che, ai fini dell'effettiva attribuzione dell'origine preferenziale, dovranno comunque prevedersi **analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto**, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, **in base alla loro classificazione doganale**, affinché il prodotto finale possa ottenere lo **status originario preferenziale** (elencate nell'allegato B del Protocollo 1).

I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e, in via di reciprocità, i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su **presentazione di una "dichiarazione di origine"** che potrà essere rilasciata su **una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale** utile a descrivere le merci in modo sufficientemente dettagliato **da consentirne l'identificazione**. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione (o di Singapore) e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo.

Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:

**1. nell'Unione:**

- **un esportatore autorizzato** (ai sensi dell'articolo 18 del Protocollo);
- **oppure un qualsiasi esportatore**, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale **non superi 6.000 euro**.

**2. a Singapore, un esportatore che:**

- sia **registrato** presso l'autorità competente, **abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN)** e ottemperi alle disposizioni normative concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine (vigenti a Singapore).

Il citato **articolo 18** prevede che, **per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato**,

l'esportatore richiedente debba offrire tutte le **garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario** dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del Protocollo. Si evidenzia che tra i requisiti, come già previsto nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, **non è richiesta la frequenza delle esportazioni**.

L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà comunque essere pronto a presentare, in sede di controllo, tutti i **documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione, oltre al soddisfacimento degli altri requisiti dell'Accordo.

Si segnala, infine, che **la dichiarazione deve essere resa secondo apposita formulazione**, contenuta nell'allegato E del Protocollo; la dichiarazione avrà un periodo di **validità di dodici mesi** dalla data di rilascio, come stabilito dall'**articolo 19**.

Master di specializzazione

## ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)